



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE

nella persona del Giudice dott. Federica Peluso, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 3873/2020 pendente tra:

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*), con il patrocinio dell'Avv. BALDI MARINELLA (C.F. *C.F._1*) e dell'Avv. SESTO CIRO (*C.F._2*);

OPPONENTE

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_2*), con il patrocinio dell'Avv. TRETOLA LUIGI (C.F. *C.F._3*);

OPPOSTA

OGGETTO: Somministrazione

CONCLUSIONI: nelle note sostitutive di cui all'art. 127^{ter} dell'udienza dell'11 novembre 2025 i procuratori delle parti si riportavano ai propri scritti difensivi e con ordinanza resa in pari data la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la *Parte_1* ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1001/2020 depositato il 19.05.2020, concesso dal Tribunale in favore della *Controparte_1* e ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo emesso,

eccependo: 1) l'insussistenza della giurisdizione del Tribunale di Nola per essere competente a conoscere la controversia il Collegio dei Probiviri ovvero il collegio arbitrale, avendo la [...] *CP_I* prestato adesione al consorzio, in applicazione dell'art. 31 dello Statuto del CIQ nonché dell'art. 14 del contratto di affidamento; 2) l'improponibilità della domanda, in caso di qualificazione dell'arbitrato in termini di arbitrato di natura irrituale; 3) in subordine, l'incompetenza funzionale del Tribunale di Nola per essere competente il Tribunale di Napoli – Sezione Specializzata in materia d'impresa; 4) l'inadempimento della *CP_I* dal momento che la Stazione Appaltante aveva contestato che alcuni dei contatori di sua proprietà fossero mancanti. Concludeva per l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese.

2. La *Controparte_1* ritualmente citata, ha contestato la fondatezza dell'*exceptio compromissi*, contestando di aver fatto parte del *Parte_I* e di aver partecipato alla vita associativa e ritenendo che l'art. 14 del contratto del 31.08.2018 fosse stata unilateralmente predisposta dal *Parte_I*, privandola della doppia sottoscrizione e ritenendola vessatoria. Ha altresì contestato la fondatezza dell'eccezione di incompetenza funzionale e dell'eccezione di inadempimento, rappresentando, peraltro, la mancanza di alcun danno dalla risoluzione intervenuta con l'Acqa. Insisteva per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, per il rigetto delle eccezioni preliminari e di rito e dell'opposizione, con conferma del decreto e vittoria di spese.

3. Negata la concessione della provvisoria esecuzione, concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. ed ammessi i mezzi istruttori, la causa perveniva alla scrivente dal 15.09.2025, a seguito del decreto n. 129 del 12.09.2025 del Presidente del Tribunale di Nola. Lette le note scritte disposte in sostituzione dell'udienza dell'11.11.2025, la causa veniva riservata in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

4. L'opposizione è fondata relativamente all'*exceptio compromissi*.

In via del tutto preliminare, deve precisarsi che in relazione ai rapporti tra clausola arbitrale e giudizio monitorio, la giurisprudenza si è espressa in senso favorevole alla possibilità per il creditore di chiedere ed ottenere un'ingiunzione di pagamento innanzi al Giudice ordinario in ragione della cognizione *inaudita altera parte* tipica del procedimento monitorio, che non è contemplata nel giudizio arbitrale. In particolare, giova richiamare la giurisprudenza di legittimità che ha affermato che “*la clausola di compromesso in arbitrato non osta all'emissione di un decreto ingiuntivo, perché il conseguente difetto di*

giurisdizione attiene alla cognizione di una “controversia” (e, quindi, presuppone il contraddittorio, assente nel procedimento monitorio) e perché l’eccezione di compromesso è facoltativa e non è rilevabile d’ufficio” (cfr. ex multis, Cass. civ., S.U., 18.09.2017, n. 21550; Cass. civ., S.U., n. 19743 del 2016).

Ne consegue che è nella fase successiva dell’opposizione la valutazione concernente la sussistenza o meno della competenza del Giudice ordinario.

L’*exceptio compromissi* è disciplinata come questione di competenza dall’art. 819ter c.p.c., nel testo introdotto dal d.lgs. 02.02.2006, n. 40, per il quale “*l’eccezione di incompetenza del giudice in ragione della convenzione di arbitrato deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta. La mancata proposizione dell’eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia decisa in quel giudizio*”. La *ratio* per la quale la suddetta eccezione determina l’insorgere di una questione di competenza è stata evidenziata dalla Suprema Corte per cui “*dalla natura giurisdizionale, e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, dell’attività degli arbitri rituali consegue che lo stabilire se una controversia appartenga alla cognizione del giudice ordinario o degli arbitri si configura come questione di competenza*” (cfr. Cass. civ., S.U., 25.10.2013, n. 24153).

Ne deriva che, premessa la natura dell’eccezione di arbitrato, incombe sulla parte che la solleva l’onere di formulare un’espressa manifestazione di volontà.

Nel caso in esame, l’opponente (convenuta in senso sostanziale) ha sollevato l’*exceptio compromissi* tempestivamente nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo.

Ora, l’*exceptio compromissi* oggetto di odierno scrutinio trova fondamento nell’art. 14 del contratto di affidamento tra le parti del presente giudizio, il quale espressamente dispone che “*Tutte le eventuali controversie relative all’interpretazione, risoluzione ed esecuzione del presente contratto devono essere rimesse alla decisione del collegio dei probiviri secondo le modalità e procedure indicate nell’art. 31 dello Statuto consortile*”. Più nel dettaglio, come indicato nel suddetto contratto, posto alla base della domanda monitoria dalla stessa **Controparte_1** è espressamente precisato che la società opposta ha prestato adesione al **Parte_1**. Di tale adesione vi è evidenza negli atti di causa, essendo stata allegata la formale adesione al **Controparte_2** datata 10.04.2018, con la quale la **CP_1** “*dichiara di condividere gli obiettivi espressi nello statuto di CIQ e di voler contribuire alla loro realizzazione. Si impegna all’osservanza delle norme statutarie e delle disposizioni del Consiglio Direttivo*”.

In data 16.04.2018 il Consiglio direttivo del **Parte_1** esprimeva parere favorevole all’ingresso della società **Controparte_1** quale consorziato di tipo B ed esprimeva

parimenti parere favorevole alla partecipazione alla gara indetta da ACEA in forma congiunta tra il **Parte_1** e la **CP_1** nominando quest'ultima impresa esecutrice di parte delle attività.

Il richiamato art. 31 dello Statuto del **Parte_1**, nella versione applicabile *ratione temporis*, espressamente ha disposto che “*Il Collegio dei Probitari è composto di tre membri nominati dall'assemblea. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili, salvo per il periodo per il quale vengono nominati dall'atto costitutivo. Le ditte consorziate ed il Collegio sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio dei Probitari la risoluzione delle controversie insorte in materia di recesso, di esclusione e di tutte le altre, sempre che possano formare oggetto di compromesso, relative alla interpretazione delle disposizioni contenute nello statuto, nei regolamenti interni e derivanti da deliberazioni dell'assemblea o del Consiglio Direttivo. I probitari sono anche competenti a decidere, quali arbitri, tutte le controversie che sorgessero tra le singole ditte consorziate ed il **Parte_1** nonché le controversie tra ditta e ditta, sempre relativamente ai rapporti consortili. I Probitari decideranno secondo equità ed il loro lodo arbitrale sarà impugnabile soltanto ai sensi degli articoli 837 e seguenti del Codice di Procedura Civile*” (cfr. doc. 4 atto di opposizione).

Ebbene, la società **Controparte_1** nega l'operatività di tale clausola negando l'adesione al **Parte_1** e di aver partecipato alla vita consortile ed eccependo la vessatorietà della clausola ai sensi dell'art. 1341 c.c., ritenendo che il precedente Giudice si fosse espresso sulle eccezioni in rito.

Tali argomenti non possono essere condivisi.

L'adesione al **Controparte_2** è agli atti del presente giudizio e non può affatto ritenersi in questa sede, in mancanza di qualsivoglia concreto elemento in tal senso, che la stessa fosse “*un mero simulacro*”, dovendosi porre in evidenza che dal verbale del Consiglio Direttivo in cui è stata approvata l'adesione dell'odierna opposta è stata espressamente affrontata la questione concernente le modalità di partecipazione della **CP_1** alle imprese e, più nel dettaglio, alla gara indetta da Acea, esprimendo parere favorevole per la partecipazione al **Parte_1** in forma congiunta con la **CP_1** nominata all'uopo impresa esecutrice.

Alcun pregio ha poi l'eccezione di vessatorietà di cui all'art. 1341 c.c. in quanto nel caso in esame non si verte in una fattispecie di contratto per adesione, né la stessa necessiterebbe, ad ogni modo, di specifica approvazione per iscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. non avendo carattere derogativo dell'autorità giudiziaria (cfr. Cass. n. 21139/2004).

Né può condividersi, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, che l'ordinanza *ex* art. 648 c.p.c. reso dal GU *pro tempore* avesse carattere decisorio, tenuto conto che trattasi di una

valutazione sommaria e resa allo stato degli atti, che la scrivente – in questa sede – ritiene di non condividere.

Infine, deve evidenziarsi che, in merito all'asserita nullità della clausola compromissoria in atti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che non trova applicazione il disposto di cui all'art. 34 d. lgs. 5/2003 in caso di **Parte_1** con attività esterna ex artt. 2612 e 2615bis c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. 6-1, ord. n. 20462 del 28.09.2020), circostanza peraltro su cui la giurisprudenza di merito in relazione a tale specifica clausola si è pronunciata (ancorché tra parti diverse). Ancora, sempre in riferimento alla dedotta nullità della clausola, la Suprema Corte ha evidenziato, con riguardo alle questioni in punto di esecuzione, che *“in tema di arbitrato irrituale, non possono essere ritenuti elementi decisivi alla legittima configurabilità dell'istituto (onde escludere la sussistenza della diversa figura dell'arbitrato rituale) né il conferimento agli arbitri della potestà di decidere secondo equità, ovvero in veste di amichevoli compositori (non essendo tale specificazione del criterio di definizione della controversia incompatibili con l'arbitrato rituale, nel quale ben possono gli arbitri essere investiti di poteri equitativi), né la preventiva attribuzione alla pronuncia arbitrale del carattere della inappellabilità (carattere ipotizzabile anche con riferimento al lodo da arbitrato rituale, ex art. 829 cod. civ., con il solo effetto della esclusione della deducibilità dell' “error in iudicando”), né la previsione di esonero degli arbitri da “formalità di procedura” (previsione non incompatibile con l'istituto dell'arbitrato rituale, giusta disposto dell'art. 816 cod. proc. civ.), dovendosi, per converso, valorizzare, ai fini di una corretta lettura della volontà delle parti compromesse in arbitri, espressioni terminologiche (quali quelle ricorrenti nel caso di specie) congruenti con l'attività del “giudicare” e con il risultato di un “giudizio” in ordine ad una “controversia” (specie se concernente questioni schiettamente giuridiche e non tecniche), compatibili, cioè, con la previsione di un arbitrato rituale”* (cfr. Cass. civ., Sez. I., sent. n. 833 del 01.02.1999).

Nella fattispecie in oggetto, quindi, è stato espressamente previsto che il Collegio dei Probiviri procedesse a decidere la controversia secondo equità e che la decisione fosse impugnabile ai sensi dell'art. 827 c.p.c., al pari di quanto previsto per l'arbitrato rituale.

Alla luce di quanto premesso, quindi, non può che accogliersi l'opposizione al decreto ingiuntivo in relazione all'eccezione di arbitrato, avanzata dall'opponente e l'assorbita di ogni altra eccezione e questione proposta.

Come chiarito precedentemente, l'esistenza della clausola compromissoria, pur non escludendo la competenza del Giudice ordinario ad emettere il decreto ingiuntivo posto che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti *inaudita altera parte*,

impone al Giudice dell'opposizione investito dell'eccezione di arbitrato l'accoglimento, in rito, dell'opposizione con la declaratoria di nullità del decreto impugnato.

Il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del Giudice che ha emanato il decreto monitorio non è, quindi, una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione, per nullità, del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all'art. 279, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 46 della l. n. 69 del 2009 (Cass. 28.7.1999 n. 8166; Cass. 21.8.2012 n. 14594; Cass. SU 21.9.2018 n. 22433; Cass. 20.6.2019 n. 15579).

All'accertamento della fondatezza del motivo di opposizione in rito relativo all'eccezione di arbitrato seguono, quindi, la declaratoria di incompetenza del Giudice ordinario a conoscere l'azione fondata sul rapporto in questione e azionata con il ricorso monitorio e la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo.

4. Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano, in assenza di nota spese, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia n. 55/2014, come modificato dal D.M. Giustizia n. 147/2022, in relazione all'attività concretamente esercitata da rapportata anche al tenore delle difese svolte dai difensori, con riferimento allo scaglione di riferimento calcolato sulla base del valore della controversia (scaglione da € 52.000,00 fino ad € 260.000,00) ai valori medi, con applicazione della riduzione di cui all'art. 4 comma 9, tenuto conto della decisione in rito.

P.Q.M.

Il Tribunale di Nola – Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione promossa come in epigrafe, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

1. accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara nullo il decreto ingiuntivo n. 1001/2020 emesso dal Tribunale di Nola il 19.05.2020 per essere la controversia devoluta alla competenza del Collegio dei Probiviri ai sensi dell'art. 31 delle previsioni statutarie in atti;

2. Condanna la *Controparte_1* al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente *Parte_1* che si liquidano in € 380,00 per esborsi ed € 7.051,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%, come per legge;

Così deciso in Nola, il 02.03.2026

Il Giudice
dott.ssa Federica Peluso